

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA - REGOLAMENTO REGIONALE 27
NOVEMBRE 2001, N.44**

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni, l'esecuzione in economia dei lavori di competenza della Regione Emilia-Romagna, nonché di quelli affidati ai soggetti attuatori di cui all'art. 9 della LR 24 marzo 2000 n. 22, qualora siano eseguiti in economia.

2. Gli importi indicati nel presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

3. Possono essere eseguiti in economia i seguenti interventi:

a) i lavori di cui all'art. 2;

b) gli interventi di urgenza e somma urgenza;

c) i «pronti interventi» di cui al DLgs 12 aprile 1948 n. 1010 in connessione ad eventi calamitosi o eccezionali;

d) gli interventi connessi all'attività di servizio di piena e polizia idraulica.

4. Gli interventi possono essere eseguiti entro il limite di Euro 200.000 o comunque, nei soli casi di somma urgenza, nel limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

5. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di assoggettarli alla disciplina del presente regolamento.

Art. 2. Tipologia di lavori

1. Possono eseguirsi in economia le seguenti tipologie di lavori:

a) interventi di manutenzione da eseguirsi nei corsi d'acqua:

1) rimozione di rifiuti solidi e taglio di vegetazione presente nel fondo e nelle sponde degli alvei pregiudizievole al deflusso delle acque;

2) rinaturazione di sponde dissestate;

3) ripristino della sezione di deflusso mediante movimentazione materiale litoide in caso di manifesto sovralluvionamento;

4) sistemazione e protezione spondale, intesa come risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosioni spondali, sostituzione di gabbionate o di difese artificiali collabenti e loro adeguamento funzionale;

5) eliminazione dei detrattori ambientali;

6) ripristino versanti in erosione prospicienti corsi d'acqua mediante sistemazione con interventi di ingegneria naturalistica, ripristino e realizzazione di nuove reti di drenaggio superficiale, chiusura delle fessure

di taglio, opere di sostegno a scala locale (terre rinforzate, muri cellulari vivi, gabbionate);

7) ripristino delle officiosità della luce dei ponti o di tratti tombati con rimozione di tronchi o depositi alluvionali o trovanti. Difesa delle pile e delle spalle dei ponti da fenomeni di sfiancamento, scalzamento e di aggiramento;

8) manutenzione e adeguamento funzionale arginature e accessori intese come sfalcio e taglio di vegetazione riparia, ripresa di frane e scoscendimenti, ricarica di sommità arginali, conservazione e ripristino paramento ringrossi;

9) ripristino e adeguamento funzionale di manufatti quali briglie, difese spondali, soglie di fondo, chiaviche, scolmatori, bocche a sifone, rampe e appostamenti idraulici;

10) costituzione di transetti vegetazionali;

11) manutenzione e ripristino di reti irrigue;

b) interventi di manutenzione da eseguirsi sulla costa:

1) ripascimento di arenili in erosione anche con realizzazione di trappole o barriere soffolte;

2) mantenimento o ripristino di dune naturali ed artificiali;

3) sistemazione ed adeguamento funzionale opere di difesa esistenti;

c) interventi di manutenzione da eseguirsi nei versanti collinari e montani instabili:

1) rimodellazione dei versanti e regimazione del reticolo superficiale;

2) ripristino e realizzazione di nuove reti di drenaggio superficiale;

3) opere di sostegno a scala locale (terre rinforzate, muri cellulari vivi, gabbionate) connesse al rimodellamento dei versanti;

d) interventi su immobili destinati o utilizzati dall'Amministrazione regionale:

1) realizzazione e/o manutenzione, nonché loro adeguamento alle normative vigenti, di impianti tecnologici di qualsiasi natura ed opere accessorie degli edifici sedi di uffici regionali;

2) realizzazione e/o manutenzione quadri di distribuzione linee elettriche MT-BT-FM e messa a terra;

3) riparazione e sostituzione di infissi esterni ed interni di qualsiasi materiale ed opere accessorie, compreso portoni, vetrate, cancelli, serrande, basculanti, automatismi di impianti idraulici, serbatoi di accumulo acqua ed autoclavi;

4) ripristino di servizi igienici e relativa funzionalità compreso le modifiche per i portatori di handicap;

5) realizzazione e/o manutenzione di pavimentazioni in qualsiasi materiale, lastre galleggianti, grigliati di ferro, compreso i rispettivi sottofondi ed opere annesse;

- 6) realizzazione e/o manutenzione di coperture ed impermeabilizzazioni di tetti e pareti controterra;
 - 7) realizzazione e/o manutenzione di opere edili ed affini nei fabbricati e loro pertinenze in uso alla Regione Emilia-Romagna;
 - 8) adeguamento alle normative di ascensori e montacarichi, nonché lavori di manutenzione o di mantenimento, compreso le verifiche biennali per l'esercizio;
 - 9) ripristino di locali e uffici a causa di allagamenti accidentali o cedimenti strutturali e crolli;
 - 10) interventi necessari causa nuove utenze (luce-gas-acqua-telefono);
- e) interventi sul patrimonio immobiliare della Regione:
- 1) opere edili ed affini rivolte al mantenimento, ripristino o consolidamento degli immobili, compreso le recinzioni;
 - 2) demolizioni parziali o totali di fabbricati pericolanti comprese le opere annesse;
 - 3) ripristino della pubblica incolumità in genere con eliminazione del pericolo;
 - 4) trasformazione di centrali termiche da gasolio a gas metano;
 - 5) realizzazione e/o manutenzione reti fognarie bianche o nere, fosse biologiche;
 - 6) recupero urbano o ripristino di aree abbandonate e degradate;
 - 7) mantenimento della percorribilità di strade private dell'Ente Regione;
- f) interventi per il miglioramento dei luoghi di lavoro e per la sicurezza delle sedi regionali:
- 1) bonifica da sostanze nocive alla salute (amianto, lane minerali dannose ecc.) comprese cisterne interrato dannose;
 - 2) realizzazione e/o manutenzione impianti TV anche satellitari, di allarmi antintrusione e telecamere a circuito chiuso ed accessori (monitor, videoregistratori ecc.);
 - 3) realizzazione e/o manutenzione, nonché messa a norma degli impianti elettrici, trasmissione dati e telefonia, idraulici, a gas ecc.;
 - 4) realizzazione e/o manutenzione di porte REI, uscite di sicurezza, maniglioni antipánico, di porte blindate ed inferriate;
 - 5) realizzazione e/o manutenzione di illuminazione di emergenza, di sicurezza ed allarmi antincendio;
 - 6) realizzazione e/o manutenzione impianti antincendio, idranti e CO2, cartellonistica di sicurezza;
 - 7) realizzazione e/o manutenzione di percorsi agevolati per portatori di handicap, rampe e montascale;
 - 8) realizzazione e/o manutenzione di ulteriori servizi igienici anche per portatori di handicap nonché assolvimento delle norme igienico-sanitarie;

9) realizzazione e/o manutenzione coibentazioni acustiche e termiche, condizionamento, riscaldamento, deumidificazione, nonché aerazione anche forzata di ambienti;

10) fornitura, montaggio e/o manutenzione di tende ombreggianti, oscuranti, tendaggi, veneziane;

g) interventi di manutenzione degli impianti idraulici, idrovori e di sollevamento:

1) manutenzione e ristrutturazione delle apparecchiature elettromeccaniche;

2) manutenzione e ristrutturazioni alle parti edili;

h) interventi di esplorazione, che si rendano necessari nel corso dell'esecuzione dei lavori, per l'approfondimento di studi, indagini, rilievi e/o sondaggi ad un livello ulteriore rispetto a quello prescritto per la redazione dei progetti, purché si tratti di interventi che l'esecutore dei lavori non sia tenuto ad effettuare in base a disposizioni vigenti o ad altro titolo.

2. Ai fini del presente regolamento i lavori di manutenzione sono intesi come la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o ripristinare la funzione che l'opera o l'impianto è preordinato a svolgere. Tali lavori possono altresì ricomprendere anche l'esecuzione di nuovi lavori purché questi assumano rilievo economico inferiore al 50% dell'importo complessivo dell'intervento.

3. Il direttore generale competente può adottare atti contenenti le precisazioni, le specificazioni e gli adeguamenti operativi necessari per l'esecuzione dei lavori in economia.

4. Il direttore generale competente, con propri atti di organizzazione, individua l'articolazione delle competenze dirigenziali relativamente all'effettuazione dei lavori di cui al presente regolamento.

Art. 3. Modi di esecuzione

1. I lavori di cui al presente regolamento possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) per cottimi;

c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente della stazione appaltante impiegando materiali, mezzi, e quant'altro occorra, di proprietà della stazione appaltante o in uso al medesimo.

3. Sono eseguiti a mezzo di cottimi i lavori per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'intervento di un imprenditore individuato secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

Art. 4. Interventi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza, contemporaneamente alla redazione del relativo verbale, può disporsi l'immediata esecuzione degli interventi fino all'importo di Euro 20.000.

2. Il verbale di somma urgenza, corredato della valutazione estimativa degli interventi disposti ai sensi del comma 1 e di quelli ulteriori, eventualmente necessari, è immediatamente trasmesso alla competente struttura organizzativa per l'autorizzazione di cui al comma 3.

3. L'esecuzione degli interventi può essere autorizzata entro il limite di Euro 200.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

4. Degli interventi è successivamente redatta apposita perizia giustificativa da trasmettere alla competente struttura organizzativa per l'approvazione.

Art. 5. Responsabile del procedimento

1. Per tutti i lavori in economia deve essere nominato un responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554.

2. Per i lavori che la Regione realizza direttamente il responsabile del servizio competente per l'intervento può nominare, con proprio atto, per motivi di carattere organizzativo, quale responsabile del procedimento, un collaboratore in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6. Esecuzione per cottimi

1. L'affidamento dei lavori per cottimi è preceduto da interpello rivolto ad almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi del DPR 25 gennaio 2000 n. 34, per i lavori da eseguire. I concorrenti sono individuati a seguito di indagini di mercato anche con il ricorso a strumenti telematici.

2. La scelta del cottimista è effettuata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 21, comma 1 *bis* della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni tra i concorrenti che hanno presentato offerta.

3. L'esecuzione per cottimi può aver luogo in seguito ad affidamento diretto ad una o più imprese, individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato, nei seguenti casi:

a) per interventi di importo non superiore a 20.000 euro;

b) per interventi in circostanze di somma urgenza, ai sensi dell'art. 4;

c) per lavori accessori ad un appalto in corso di esecuzione purché siano individuati, secondo le tipologie e le specificazioni di cui all'art. 2, comma 1, nel progetto e nel quadro economico relativi ai lavori principali e siano affidati all'esecutore di questi ultimi.

Art. 7. Contratto di cottimo

1. Il contratto di cottimo deve contenere le indicazioni di cui all'art. 144, comma 3, del DPR 21 dicembre 1999 n. 554, e prevedere la prestazione della cauzione definitiva di cui all'art. 30, comma 2 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni e dell'art. 101 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554.
2. La cauzione, da prestarsi secondo le modalità previste dalla normativa vigente, è pari al 10% dell'importo contrattuale, e deve essere prestata all'atto della stipulazione del contratto di cottimo.
3. L'affidatario, prima della consegna dei lavori, dovrà trasmettere al responsabile del procedimento la polizza assicurativa prevista dall'art. 103 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554.
4. Il contratto di cottimo può essere stipulato nella forma di scrittura privata, semplice o autenticata, o in forma pubblico-amministrativa.

Art. 8. Divieto di subappalto

1. Le prestazioni oggetto del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente ed esclusivamente dal cottimista, ad eccezione delle forniture di materiale necessario all'esecuzione dei lavori, dei noli a caldo e dei noli a freddo.
2. Le attività che richiedono impiego di mano d'opera sono consentite qualora non integrino la fattispecie del subappalto ai sensi dell'art. 18, comma 12, della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni.

Art. 9. Esecuzione dei lavori

1. Il responsabile del procedimento è responsabile della corretta esecuzione dei lavori e della loro contabilizzazione, nonché del contenimento della spesa entro il limite autorizzato.
2. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa cottimista, si applicano le penali previste nel contratto di cottimo, previa contestazione scritta, da parte del responsabile del procedimento, degli addebiti mossi all'impresa medesima.
3. In caso di inadempimento grave la stazione appaltante può, previa contestazione scritta degli addebiti, procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione, e fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno.
4. In caso di perizia suppletiva per maggiori spese si applicano le disposizioni di cui all'art. 148 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554.

Art. 10. Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici e contratti della pubblica amministrazione.

